



COMUNE DI EMPOLI

IL SINDACO

ORDINANZA N. 60 DEL 12/06/2018

OGGETTO: AMBARABÀ FEST 2018: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI, BOTTIGLIE O CONFEZIONI IN VETRO E IN LATTINE DALLE ORE 20:00 DEL 14/06/2018 ALLE ORE 00:00 DEL 15/06/2018, DALLE ORE 20:00 DEL 15/06/2018 ALLE ORE 02:00 DEL 16/06/2018 E DALLE ORE 20:00 DEL 16/06/2018 ALLE ORE 02:00 DEL 17/06/2018, IN VIA G. GUERRA E ZONE LIMITROFE.

Considerato che:

- nel quadro delle iniziative patrocinate dall'Amministrazione comunale, l'Associazione Ambarabà di Empoli ha organizzato, nei giorni 14, 15 e 16 giugno 2018, la manifestazione denominata "Ambarabà Fest 2018" che si svolgerà nell'area antistante il circolo Avis di Empoli in via Guido Rossa;

- il programma di tale manifestazione prevede una serie di concerti musicali e una serata musicale con Dj, richiamando pertanto una notevole affluenza di persone perlopiù di giovane età provenienti anche dai Comuni limitrofi dell'Empolese Valdelsa;

Preso atto, che la manifestazione prevede lo svolgimento di eventi musicali il cui programma si articola nei seguenti orari:

dalle ore 21:00 del 14/06/2018 alle ore 00:00 del 15/06/2018;

dalle ore 21:00 del 15/06/2018 alle ore 02:00 del 16/06/2018;

dalle ore 21:00 del 16/06/2018 alle ore 02:00 del 17/06/2018;

Considerato che, data la rilevante presenza di pubblico e l'ipotetico conseguente consumo di bevande, l'abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro, nonché i frammenti di vetro degli stessi, possa costituire un pericolo per la normale circolazione delle persone o essere utilizzati al fine di recare danno alle persone;

Stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio;

Ritenute esistenti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare e prevenire i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino;

Ritenuto pertanto opportuno adottare le misure finalizzate a garantire la sicurezza dei partecipanti al fine di evitare possibili rischi e possibili danni derivanti dalle situazioni sopra descritte;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.ms.ii. così come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;

- l'art. 34, 1° comma del Regolamento di Polizia Urbana "Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29/10/2012;

- la Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano.

DIVIETO ASSOLUTO:

dalle ore 20:00 del 14/06/2018 alle ore 00:00 del 15/06/2018;

dalle ore 20:00 del 15/06/2018 alle ore 02:00 del 16/06/2018;

dalle ore 20:00 del 16/06/2018 alle ore 02:00 del 17/06/2018;

in via Guido Guerra e zone limitrofe:

- **a qualunque attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, a qualunque attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine di vendere per asporto bevande in bicchieri, bottiglie e, comunque contenitori di vetro e in lattine.**

La somministrazione e il consumo di bevande in bicchieri o bottiglie di vetro o in lattina potrà essere effettuata solo all'interno del locale, la

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

vendita, per asporto, di bevande potrà essere effettuata soltanto in bottiglie di plastica;

- **è ugualmente vietato a chiunque introdurre, anche se a titolo gratuito, e consumare, in luoghi pubblici, di uso pubblico e comunque aperti al pubblico, bevande contenute in bicchieri o bottiglie di vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori.**

DISPONE

a qualunque attività autorizzata alla vendita e alla somministrazione di prodotti alimentari e/o alla somministrazione di alimenti e bevande, di esporre in modo ben visibile il presente divieto.

Dispone altresì, che la presente Ordinanza, esecutiva dalle ore 20:00 del 14 giugno 2018, sia trasmessa:

- al Prefetto di Firenze;
- al Questore di Firenze;
- al Commissariato di P.S. di Empoli;
- alla Compagnia Carabinieri di Empoli;
- alla Guardia di Finanza di Empoli;
- alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV;
- all'Associazione Ambarabà di Empoli ;

sia pubblicata sul sito internet del Comune di Empoli, sui pannelli a messaggio variabile presenti nei vari punti della città ed inviata ai mezzi di informazione.

Le Forze di Polizia e la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV sono tenute a far rispettare il presente provvedimento.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente atto sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 150,00 (centocinquanta/00).

INFORMA

che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente.

Il Sindaco
BARNINI BRENDA / ArubaPEC S.p.A.